

ART. 3

Destinatari del servizio

I servizi per l'infanzia accolgono bambini secondo le seguenti modalità:

il nido d'infanzia per bambini dai 9 mesi fino a 36 mesi di età;

Hakuna Matata per bambini dai 12 ai 36 mesi di età;

la sezione primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi di età;

I servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini in situazione di handicap o in situazione di svantaggio sociale e culturale ed i bambini che abbiano entrambi i genitori occupati in una attività lavorativa extra-domestica (comma 1, art. 6 L.R. 1/2000)

L'età minima di ammissione è il compimento dei 9 mesi entro il mese di febbraio per quanto attiene il nido d'infanzia, i 12 mesi per Hakuna Matata e 24 mesi entro il mese di agosto per la sezione primavera, oppure, compatibilmente con la disponibilità di posti, entro il 31 dicembre.

Il passaggio dal nido d'infanzia alla sezione primavera avviene qualora il compimento del 24 mese avvenga entro il mese di dicembre; in caso contrario il passaggio verrà attivato nell'anno scolastico successivo

POSSONO PRESENTARE DOMANDA:

- a) i residenti nel Comune di San Felice sul Panaro,
- b) i cittadini che svolgono attività lavorativa nel Comune di San Felice sul Panaro
- c) i cittadini residenti in altri Comuni

Il requisito della residenza consente di accedere alle prestazioni sociali agevolate. In tutti gli altri casi verrà applicata la retta massima.

Tra tutte le domande presentate entro i termini verranno formulate delle graduatorie che daranno priorità d'accesso al servizio secondo il seguente ordine:

- a) domande presentate dai residenti
- b) domande presentate da cittadini che svolgono attività lavorativa nel Comune di San Felice sul Panaro
- c) domande presentate da cittadini residenti in altri Comuni

Le domande presentate tardivamente concorreranno alla formazione di una lista d'attesa

ART. 4 (sono stati tolti i riferimenti relativi alla residenza)

Presentazione delle domande

1) La domanda di iscrizione deve essere presentata dai genitori o da chi ne fa le veci, presso l'Ufficio Servizi Sociali a seguito dell'emanazione dell'apposito bando di norma pubblicato nel mese di aprile.

2) Per le iscrizioni al nido d'infanzia, possono presentare domanda, entro la data del bando, le famiglie dei bambini nati nei 12 mesi precedenti l'anno a cui si riferisce l'iscrizione e che compiranno i 9 mesi entro il mese di febbraio

3) Per le iscrizioni ad Hakuna Matata, possono presentare domanda, entro la data del bando, le famiglie dei bambini nati nei 24 mesi precedenti l'anno a cui si riferisce l'iscrizione e che compiranno 12 mesi entro il mese di febbraio

4) Per le iscrizioni alla Sezione primavera, possono presentare domanda, entro la data del bando, le famiglie dei bambini che compiano 24 mesi alla data del 31 agosto, con priorità agli iscritti al nido d'infanzia. Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori posti, potranno essere inseriti bambini che compiano 24 mesi entro il 31 dicembre.

5) Saranno accettate anche le domande dei bambini di età inferiore a quella richiesta al precedente art. 2, per i quali verrà formulata una graduatoria aggiuntiva a cui si accederà solo qualora si esaurisca la graduatoria

6) Le domande presentate oltre il termine stabilito rimarranno giacenti presso l'Ufficio competente

e saranno prese in considerazione unicamente nell'eventualità in cui la graduatoria ufficiale sia esaurita.

7) Nel caso in cui la domanda rimanga insoddisfatta, l'utente deve ripresentare la domanda per l'anno successivo;

8) Per i bambini che stanno frequentando i servizi, l'iscrizione per l'anno successivo è automatica, a meno che non vi sia espressa rinuncia per iscritto da parte di uno dei genitori.

9) Le domande verranno accolte qualora siano state presentate per un solo servizio educativo (Nido d'Infanzia, Sezione Primavera o Hakuna Matata). Nel caso in cui venga accertata la presentazione di più domande non verrà attribuito punteggio.

10) Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione al servizio verrà data comunicazione dell'effettiva disponibilità di posti dei singoli servizi

Art. 17 Rette di frequenza

L'organo competente determina, contestualmente all'approvazione del bando e nell'ambito di quanto previsto dalle vigenti norme, l'importo del contributo a carico delle famiglie.

In analogia con quanto stabilito dal "Regolamento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate", il diritto di frequenza sarà garantito qualora il richiedente non si trovi in situazione debitoria con il Comune.

Alla condizione di morosità prolungata nel tempo, relativo al pagamento della quota pari ad un trimestre, consegue la perdita del diritto di frequenza